



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA
Sezione Tecnica - Sicurezza e Difesa Portuale

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia

- CONSIDERATI** gli esiti delle riunioni tenutesi in data 10 giugno 2014 e 9 gennaio 2018, nel corso delle quali veniva trattata la tematica afferente al rifornimento di soda caustica, mediante autobotti, alle navi presenti nel porto di Civitavecchia e venivano disposte le prescrizioni atte a disciplinare le operazioni di rifornimento in questione;
- PRESO ATTO** delle risultanze della riunione tenutasi in data 16 novembre 2023 finalizzata a riesaminare le misure/prescrizioni da adottare durante le operazioni di rifornimento di soda caustica da autobotte a nave, allo scopo di consentire l'emissione di apposita ordinanza disciplinante tali operazioni di rifornimento;
- CONSIDERATO** che, all'attualità, tali rifornimenti, autorizzati singolarmente di volta in volta, risultano sempre più frequenti per le navi dotate di impianto scrubber;
- RITENUTO** pertanto di dover emanare apposita ordinanza al fine di disciplinare lo svolgimento delle operazioni di rifornimento di soda caustica alle navi mediante autobotti, secondo le prescrizioni già adottate in passato e opportunamente riesaminate con la riunione del 16 novembre 2023;
- VISTA** la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - titolo: porti, Serie VIII, n° 16, prot. n. DEM3/1823, in data 19/07/2002, recante disciplina dell'attività di bunkeraggio nei porti marittimi;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 14/2003, emessa in data 31/03/2003, e ss.mm. e ii., di approvazione del "Regolamento di Sicurezza, di Polizia Portuale e dei Servizi Marittimi del porto e della rada di Civitavecchia".
- VISTI** gli articoli 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo - 1

Le operazioni di rifornimento di soda caustica o prodotti simili, mediante autobotte, alle navi nel porto di Civitavecchia possono essere effettuate solo a seguito di autorizzazione da parte di questa Capitaneria di porto. L'istanza e la successiva autorizzazione dovranno rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di bolli.

Articolo – 2

Il Comandante della nave che intende effettuare operazioni di bunkeraggio di soda caustica o prodotti simili deve avanzare a questa Capitaneria, di massima con almeno 24 ore di preavviso, domanda tramite Agente Raccomandatario, a mezzo PMIS¹. La richiesta deve contenere, oltre al nome e all'ormeggio della nave:

1. quantitativo di soda caustica liquida o prodotto simile;
2. nominativo della ditta che eseguirà il bunkeraggio, che deve essere iscritta nei registri ex art. 68 del Codice della Navigazione tenuti dall'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale;
3. il mezzo con il quale verrà effettuato il rifornimento;
4. il nome dell'ufficiale della nave, responsabile delle operazioni di sicurezza relative al rifornimento²;
5. il responsabile della ditta di rifornimento;
6. il numero di telefono del responsabile sul posto
7. il nulla osta del Terminalista³.

Articolo – 3

Durante le operazioni di rifornimento devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. le operazioni dovranno essere eseguite a ciclo chiuso;
2. per il rifornimento dovrà essere impiegata una autobotte certificata secondo la normativa vigente, dalla capacità massima di 30.000 litri. Qualora si impiegassero due autobotti, l'autobotte non impegnata in operazioni di scarico dovrà stazionare ad almeno 20 metri di distanza dall'altra, a motore spento;
3. dovrà essere presente, in prossimità dell'autobotte, un quantitativo di materiale assorbente inerte, sufficiente per fronteggiare eventuali fuoriuscite del prodotto;
4. dovrà essere mantenuta un'area di sicurezza intorno all'autobotte pari almeno ad 10 metri, così come previsto anche dalle procedure operative della società rifornitrice;
5. in prossimità del punto di giunzione della manichetta con il veicolo, dovranno essere posizionate barriere protettive idonee a contenere il prodotto in caso di spandimento, anche accidentale;
6. dovrà essere posizionata una ghiotta in corrispondenza del punto di giunzione della flangia all'autobotte;
7. è vietato l'utilizzo di manichette con connessioni intermedie;
8. il personale alla conduzione dell'autobotte dovrà essere formato, equipaggiato e certificato secondo la normativa vigente;
9. durante le operazioni, dovrà essere assicurata la disponibilità di 2 (due) estintori a polvere da 25 Kg con operatore dedicato;
10. il personale di bordo addetto alle operazioni, adeguatamente formato ed equipaggiato, dovrà mantenere le attrezzature antincendio/antinquino in perfetta efficienza e pronte per essere impiegate con immediatezza in caso di emergenza;
11. per tutta la durata delle operazioni, dovrà essere garantito il presidio costante da parte del personale di bordo nonché del personale del veicolo stradale.

¹ Indicare nella tipologia bunker "altro" e specificare nelle note di quale sostanza trattasi.

² Da riportare anch'egli in campo NOTE.

³ Assicurato dall'apposizione della casella "VISTO TERMINALISTA" sull'istanza PMIS.

12. le dotazioni individuali degli operatori devono essere idonee per il tipo di prodotto trattato, secondo la normativa vigente;
13. durante le operazioni di rifornimento dei prodotti oggetto della presente ordinanza, la nave non dovrà effettuare qualsiasi altro tipo di bunkeraggio;

Articolo – 4

Qualora si verificano eventi dannosi o stati di pericolo, il Comandante della nave e gli addetti della ditta che fornisce il servizio di rifornimento sono tenuti a interrompere immediatamente le operazioni, porre in essere ogni attività idonea ad evitare le fuoriuscite, limitare l'entità dello sversamento, o dell'evento o dello stato di pericolo. Dovrà essere informata immediatamente l'Autorità marittima.

L'obbligo di informazione sussiste anche al verificarsi di qualsiasi altro evento che interessi la sicurezza delle persone, delle infrastrutture portuali o dell'ambiente.

Sono a carico del fornitore del servizio o della nave, a seconda delle rispettive responsabilità, le spese per la bonifica della zona inquinata.

Le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza, nulla mutano in merito alle responsabilità discendenti dai D.Lgs 271/1999 e 81/2008.

Articolo – 5

I trasgressori alla presente Ordinanza incorrono nella sanzione prevista dall'articolo 1174, comma 1°, del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato o più grave illecito amministrativo.

Il personale militare della Capitaneria di porto di Civitavecchia e tutti gli Ufficiali e Agenti di P.G. sono incaricati di vigilare sul rispetto del presente provvedimento, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, e inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it.

**IL COMANDANTE
C.V. (CP) Michele CASTALDO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate.

